



CORTE DEI CONTI

**Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO**

Al Sindaco del Comune di
CERZETO

Oggetto : NOTIFICA DELIBERA N. 203 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 203 /2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;



VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione n. 121/2018 con la quale questa Sezione, nell'ambito dell'esame del rendiconto 2015, ha richiesto al Comune di Cerzeto (CS) integrazioni istruttorie sulle procedure relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. n. 124/2014;



- 6) inadeguata performance dei pagamenti correnti, sia in conto residui, sia in conto competenza;
- 7) difficoltà di recupero evasione tributaria;
- 8) sul risultato di amministrazione 2015/2017 e sua composizione: si fa riserva di un mirato controllo in sede di trasmissione misure correttive, data l'assenza di chiari elementi contabili nella rideterminazione della parte disponibile, siccome fornita dall'Ente. Perplessità nella gestione delle quote di rimborso della liquidità percepita dalla CC.DD.PP.;
- 9) scarsa attendibilità delle previsioni di parte capitale che, evidentemente, non avviene in presenza di atti certi quali decreti di finanziamento o qualsiasi documento di attribuzione finanziamenti;
- 10) forte scostamento tra gli importi stanziati e quelli accertati del titolo IX, nel 2017;
- 11) debiti di funzionamento verso la Regione, per conferimento rifiuti e fornitura idrica, con sottoscrizione di piani di rateizzazione. Ricorrente presenza di riconoscimento DFB a partire dall'esercizio 2014 a tutto il 2015. Riconoscimento DFB anche nell'esercizio 2020 per sentenza esecutiva, a fronte della quale l'Ente avrebbe dovuto prevedere adeguato fondo;
- 12) ritardo, negli esercizi 2016 e 2017, nei pagamenti per transazioni commerciali, con conseguente mancato rispetto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

INVITA, pertanto

il Comune di Cerzeto (CS) a adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate e, in particolare, a:

- 1) attuare, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto, in tempi tali da consentirne l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, entro i termini di legge;
- 2) comunicare l'adozione delle determinazioni di cassa relative alle giacenze vincolate, con puntuale ricognizione delle stesse. Registrare, nel caso di utilizzo di fondi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL, le operazioni con la classificazione del punto 10.5, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. Registrare correttamente, e secondo norma, le operazioni di utilizzo anticipazione di

- cassa. Trasmettere i piani di ammortamento delle liquidità del DL. 35 e seguenti;
- 3) comunicare le determinazioni in ordine al mancato rispetto del patto 2015. Inoltre, informare di tale circostanza tutti i soggetti interessati;
 - 4) riservare la massima cura al recupero delle partite residuali attive, anche per evitare possibili prescrizioni dovute a lentezza nella riscossione. Efficientare il sistema delle riscossioni correnti della competenza al fine ultimo di consentire l'ordinario svolgimento della spesa di funzionamento. Prevedere soluzioni che assicurino anche il recupero evasione tributaria nella sua fase residuale, provvedendo, altresì, ad effettuare congrui accantonamenti a FCDE per tale tipologia di risorsa [punti sub 5), 6) e 7)];
 - 5) sul risultato di amministrazione e sua composizione: nelle more dell'ulteriore esame, effettuare congrua valutazione degli accantonamenti, in misura maggiore del FCDE e del fondo rischi/passività potenziali/contenzioso. Dimostrare la corretta gestione delle quote di rimborso della liquidità percepita dalla CC.DD.PP. Produrre i relativi contratti di ammortamento;
 - 6) prestare per il futuro maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi;
 - 7) riferire sui mancati accertamenti del titolo IX, esercizio 2017;
 - 8) stimare adeguatamente il fabbisogno per la spesa di funzionamento, a motivo dell'assolvimento delle obbligazioni derivanti da servizi erogati dalla Regione (RSU e idrico). Prevedere, quando più possibile, adeguati accantonamenti per soccombenze nei contenziosi;
 - 9) evitare ritardi nell'assolvimento delle proprie obbligazioni;
 - 10) ri-effettuare le attività di riesame delle operazioni contabili delle gestioni passate, come esplicate in parte motiva, con efficacia ex nunc, senza alterare i rendiconti della gestione di competenza già approvati, e intervenendo solo sugli ultimi documenti da approvare. Trasmettere gli atti richiesti, forniti della necessaria chiarezza.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:



VISTA la nota prot. n. 3132 del 20 luglio 2018 (prot. Corte dei Conti n. 4407 del 25.07.2018) con la quale il Sindaco ha fornito i chiarimenti richiesti;



VISTA la deliberazione n. 80/2019 con la quale questa Sezione, nell'ambito dell'esame del rendiconto 2015 e riaccertamento straordinario dei residui ha accertato, ai sensi dell'art. 148 bis del D.lgs. 267/2000 criticità non superate;

VISTA la nota n. 2449 del 10 aprile 2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Cerzeto (CS) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015/2017;

VISTA la nota della Sezione n. 1183 del 10 febbraio 2020, con cui è stato sollecitato il riscontro alla nota istruttoria n. 2449/2019;

VISTA la nota n. 1247 del 30 marzo 2020 (prot. Sezione n. 3201 del 7 aprile 2020) con la quale, solo il Responsabile del servizio finanziario (e non anche il Rappresentante legale dell'Ente o l'Organo di revisione) ha fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 18/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 il relatore, Consigliere Francesco Antonio Musolino;

FATTO

Con la nota n. 2449/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Cerzeto (CS), il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017, ed in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
- 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP;
- 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015;
- 4) gestione di cassa;
- 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017);
- 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 7) gestione dei residui;
- 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria;
- 9) recupero dell'evasione tributaria;

10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con la nota prot. n. 1247 del 30 marzo 2020 solo il Responsabile del servizio finanziario ha fornito i dati richiesti, in maniera molto succinta, limitandosi ad inserire gli stessi, a penna, nelle tabelle vuote predisposte dalla Sezione, nell'ambito della nota istruttoria. Il Rappresentante legale dell'Ente non ha neppure condiviso quanto trasmesso dal Responsabile, pur a fronte della nota di sollecito n. 1183 del 10.2.2020 indirizzata unicamente al Sindaco;

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal DL. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione, nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di*

controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva -soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali- possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche

amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le “specifiche pronunce di accertamento” delle Sezioni di controllo in ordine all’eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva “dinamica”, in modo tale che l’attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l’attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne

discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate "metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, con la presente deliberazione questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, pur se l'Ente è già stato destinatario di precedente deliberato sulla gestione 2015 e sul riaccertamento straordinario dei residui (cfr. delibera Sezione n. 121/2018).

Onde snellire la fase di controllo, senza, tuttavia, svuotarla di significatività, l'esame verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la più volte citata nota istruttoria n. 2449/2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015/2017, profili di criticità e di debolezza. Tali risultanze saranno esaminate anche alla luce delle misure contenute nella delibera di Consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto "Presenza d'atto delibera Corte dei conti n. 80/2019".



1) NOTE PRELIMINARI

Con nota n. 2449/2019 (punti nn. 1 e 2) il Magistrato istruttore richiedeva, rispettivamente, al Revisore ed al Comune di Cerzeto (CS), di comunicare l'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili, o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017, e se si fosse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

In sede di tardiva risposta (nota n. 1247 del 30.03.2020), come già premesso, solo il Responsabile finanziario ha attestato l'invio dei dati contabili in BDAP e l'assenza di procedure esecutive nel periodo 2014/2017. Peraltro, i richiesti dati contabili relativi ai rendiconti 2015/2017 sono stati semplicemente inseriti nelle tabelle già predisposte dalla Sezione nella nota istruttoria n. 2449/2019. Nulla invece è stato riferito in ordine ad eventuali irregolarità o anomalie riscontrate dal Revisore, non comunicate in sede di relazione/questionario.

Con la Delibera n. 80/2019 la Sezione Controllo, nel verificare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015 e il conto di gestione esercizio 2015, aveva accertato:

- 1) *criticità sul riaccertamento dei residui al 1/1/2015: duplice atto di riaccertamento straordinario in violazione dell'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 118/2011; violazione dell'art. 2, comma 2, del DM. 02/04/2015 in ordine alla mancanza della delibera consiliare di approvazione modalità ripiano disavanzo al 1/1/2015; errata determinazione del FCDE al 1/1/2015 e sottostima dello stesso; assenza di fondi rischi e passività potenziali; scarsa attendibilità del riaccertamento di alcune partite residuali;*
- 2) *ritardo nell'approvazione consuntivo 2015;*
- 3) *mancata determinazione cassa vincolata al 1/1/2015;*
- 4) *irregolare appostazione contabile della quota di ripiano 2015 del disavanzo da riaccertamento straordinario;*
- 5) *errata contabilizzazione dell'anticipazione ex DL. 78/2015 nel titolo III delle entrate con palese rilevanza sui saldi finanziari del patto di stabilità e sul calcolo di alcuni*

indicatori; errata contabilizzazione dell'IVA derivante dallo split payment, sempre nel titolo III invece che nei servizi conto terzi;

- 6) sul risultato amministrazione al 31/12/2015: assenza chiarimenti da parte del Revisore su quanto espresso in sede di questionario 2015, con riguardo alla "quota accantonata per anticipazioni di liquidità e disavanzo da costituzione del FAL ex DL 35/2013, ex DL. 66/2014, ex DL. 78/2015"; indimostrato calcolo del FCDE al 31/12; assenza di chiarimenti da parte del Revisore su importi dallo stesso esposti sul questionario e riferiti al FCDE; assenza importi per indennità di fine mandato, anche per l'esercizio 2016; assenza di fondi per rischi e passività potenziali;
- 7) mancato invio al SiQuel del questionario 2014, da parte del Revisore;
- 8) mancata dimostrazione parte vincolata del fondo cassa al 31/12/2015;
- 9) assenza di attività di recupero evasione tributaria;
- 10) anomale modalità di utilizzo anticipazione di tesoreria;
- 11) mancata equivalenza tra accertamenti ed impegni dei servizi conto terzi;
- 12) scarsa monetizzazione dei residui attivi correnti;
- 13) ritardo nella determinazione del fondo per la contrattazione decentrata;
- 14) mancato rispetto del patto di stabilità 2015;

la Sezione invitava, pertanto, il Comune di Cerzeto ad adottare le opportune misure correttive, come di seguito trascritto:

- 1) procedere ad una corretta determinazione del FCDE rispettando i principi contabili di riferimento, trasmettendo le modalità di calcolo analitiche. Dovrà inoltre provvedere ad effettuare virtualmente anche le dovute rettifiche nei risultati di amministrazione, e tenere in debita considerazione la costituzione di fondi rischi e passività potenziali, nonché per indennità di fine mandato. Qualora sia necessario apportare correttivi ai documenti contabili a causa di erronee valutazioni pregresse, l'Ente è tenuto a provvedere intervenendo sull'ultimo rendiconto approvato;
- 2) evitare, per il futuro, di dilatare i tempi di approvazione del consuntivo, oltre la data prevista per legge al 30 aprile dell'esercizio successivo;
- 3) provvedere alla determinazione, al primo gennaio di ogni esercizio, della propria cassa vincolata, secondo quanto previsto dai nuovi principi contabili;
- 4) appostare correttamente le quote di ripiano del disavanzo straordinario come prima voce di spesa;
- 5) allocare correttamente, nei titoli di bilancio preposti, le partite contabili quali l'anticipazione della CC.DD.PP. e l'IVA;



- 6) *vigilare sugli adempimenti dell'Organo di revisione, il quale è tenuto a fornire le notizie che la Sezione espressamente richiede, in ordine ai punti esposti sul questionario;*
- 7) *vigilare sull'invio, da parte del medesimo Revisore, della ciclica relazione di cui all'art. 1, comma 166 della legge 266/2005 (non è stato trasmesso, difatti, il questionario 2014);*
- 8) *controllare che il Revisore rappresenti, sempre, in maniera corretta e univoca la parte vincolata del fondo cassa al 31/12 di ogni esercizio;*
- 9) *porre in essere adeguate ed efficaci azioni di contrasto dell'evasione dei tributi, che costituiscono soluzione necessaria ai fini del reperimento di nuove entrate;*
- 10) *utilizzare l'anticipazione del Tesoriere secondo le modalità previste dai principi contabili, rispettandone l'equivalenza tra accertamenti, riscossione ed impegni, tenendo separata la contabilità di tali anticipazioni dall'utilizzo di entrate a destinazione vincolata;*
- 11) *assicurare la perfetta equivalenza tra accertamenti ed impegni dei servizi conto terzi, al fine di una corretta determinazione del risultato di gestione e finanziario;*
- 12) *mettere in atto tutte le azioni positive che possano accelerare le riscossioni correnti, anche allo scopo di limitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria;*
- 13) *porre in essere tempestivamente tutte le procedure concernenti la determinazione del fondo per la contrattazione decentrata, specie in assenza di un sistema di valutazione permanente ed in assenza di obiettivi preliminarmente assegnati ad inizio esercizio;*
- 14) *eventualmente controdedurre in ordine al mancato rispetto del patto di stabilità 2015.*

Dopo la delibera della Sezione n. 80/2019, adottata nella camera di consiglio del 3 giugno, il Comune di Cerzeto, in data 6 agosto 2019, ha riscontrato (tramite PEC) il predetto atto di controllo, con propria delibera di Consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2019, contenente le misure correttive adottate/da adottare. Tali misure saranno vagliate, in concomitanza all'esame degli accertamenti 2015-2017, nei correlati e specifici punti del presente deliberato.

2) RILIEVI PRELIMINARI

Reiterata approvazione tardiva del rendiconto della gestione (rilievo sub 2):

In sede di esame questionario rendiconto 2015 e del riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione ha rilevato il ritardo nell'approvazione del consuntivo 2015 (delibera CC n. 11 del 9.5.2016), con conseguente violazione dell'art. 227 TUEL. La violazione è stata ripetuta anche con riferimento all'esercizio 2016 (delibera CC n. 11

del 5.5.2017), all'esercizio 2017 (delibera CC n. 17 del 14.5.2018), all'esercizio 2019 (delibera CC n. 2 del 26.6.2020)¹.

E dunque, si conferma rilievo per reiterazione della criticità negli esercizi 2016-2017-2019, avvalorando una prassi ormai consolidata dell'Ente.



Riaccertamento straordinario dei residui e risultato di amministrazione al 1.1.2015

Con la delibera n. 80/2019, la Sezione ha accertato la duplicazione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, in violazione dell'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 118/2011; la violazione dell'art. 2, comma 2, del DM. 02/04/2015 in ordine all'assenza della delibera consiliare di approvazione delle modalità di ripiano del disavanzo al 1/1/2015; l'errata determinazione del FCDE al 1/1/2015 e sottostima dello stesso; l'assenza di fondi rischi e passività potenziali; la scarsa attendibilità del riaccertamento di alcune partite residuali.

Con la deliberazione n. 80/2019 la Sezione ha già esaminato il riaccertamento straordinario dei residui, e ha impartite le prescrizioni del caso, da ritenersi ancora vigenti. Si procederà, adesso, ad esaminare le misure adottate dall'Ente per rimuovere le anomalie e le irregolarità sulla determinazione della parte disponibile di avanzo al 1.1.2015, base di partenza per una corretta rappresentazione del rientro dal disavanzo trentennale.

Con la delibera consiliare n. 18/2019, l'Ente ha, *in primis*, preso atto del deliberato della Sezione (n. 80/2019) e di quanto osservato in esso e, in particolare, di un disavanzo di amministrazione al 1.1.2015 che era, ed è, assommante ad € -731.874,41 (e non € -1.093.569,30, come da successiva ed integrativa delibera di giunta n. 21/2015), da ripianare secondo le modalità previste dal DM. del 2 aprile 2015 (si rimanda a quanto meglio specificato, al riguardo, nel punto del risultato di amministrazione). Occorre considerare, in aggiunta, che il Comune di Cerzeto indebitamente ha migliorato gli equilibri dell'esercizio 2015, avendo reimputato in sede di secondo riaccertamento straordinario (cfr. delibera di Giunta n. 21/2015) residui attivi riferiti ai proventi idrici per un importo pari ad € 361.694,89. Si rammenta che nei bilanci di esercizi precedenti il 2015 l'Ente aveva iscritto entrate

¹ Quanto poi all'approvazione del rendiconto 2018, sebbene approvato nel termine del 30 aprile 2019, è stato pubblicato nell'albo pretorio on-line con un oggetto errato "Esame ed approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio 2019".

riferite ai proventi del servizio idrico, in assenza di un ruolo approvato, e dunque in assenza di valido titolo giuridico (cfr. quanto osservato nella delibera della Sezione n. 80/2019). Non può, inoltre sottacersi che tali entrate non erano da reimputare, in quanto derivanti dalla gestione dei servizi pubblici (violazione perciò del principio contabile 3.8, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che stabilisce: *“Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi”*).

Nulla al riguardo è stato riferito pur se la su esposta circostanza ha fatto sì che si producesse una consistente sottostima del FCDE alla data del riaccertamento straordinario. L'Ente ha comunque cercato di recuperare tale *gap* (come meglio si vedrà nel prosieguo) con la rideterminazione della parte disponibile al 31 dicembre degli esercizi 2015/2018 e con una maggiore determinazione del FCDE.

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale, *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *“bilancio di cassa”*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone la tendenza evolutiva in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "*porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa*" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio

finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò premesso, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del **Comune di Cerzeto**, nel triennio 2015-2017 (si rammenta che l'esercizio 2015 ha avuto già un primo esame), è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di fornire ragguagli circa:

- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria e relativo rimborso a fine anno;
- l'eventuale intervento di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

La Sezione di controllo ha chiesto all'Ente di indicare i dati concernenti il fondo cassa, al 31/12 di ogni esercizio. Gli stessi sono compendati nel prospetto che segue:

Evoluzione fondo cassa				
	2014	2015	2016	2017
Fondo di cassa al 31.12	108.618,75	567.461,39	16.119,66	168.069,77
fondi liberi	-10.683,19	558.045,89	16.119,66	121.538,21
fondi vincolati	119.301,94	9.415,50	-	46.531,56
i fondi liberi sono la differenza tra fondo cassa e fondi vincolati				

I dati, siccome comunicati dall'Ente, appaiono coerenti con i dati SIOPE. Solo per il fondo cassa 2014 è emersa una piccola differenza tra il fondo cassa comunicato dal Comune e quello esposto su SIOPE (differenza pari ad € 387,00 in eccesso sul sistema informativo dei pagamenti).

Da quanto emerge, il fondo è dotato di risorse libere e risorse vincolate, eccezion fatta per l'esercizio 2014, laddove la cassa è formata unicamente da fondi vincolati, con una parte, peraltro, da ricostituire, di importo pari ad € 10.683,19. Invero, con la delibera n. 80/2019 la Sezione aveva rilevato la mancata determinazione della cassa vincolata al 1/1/2015, e, al riguardo, in fase istruttoria, era stato riferito che il fondo cassa al 31 dicembre 2014 (e perciò anche al 1/1/2015) non era gravato da vincoli. In quella sede, la Sezione aveva ritenuto che fosse obbligatorio formalizzare la comunicazione al tesoriere, anche in assenza di vincoli sulle entrate riscosse. Ed invece, in sede di accertamenti 2015-2017 è emersa che la consistenza della cassa al 1.1.2015 era vincolata, e nessuna determinazione da parte del Responsabile

finanziario, è pervenuta sebbene la Sezione ne avesse fatto richiesta, neppure per gli esercizi 2016 e 2017.

Pertanto, si osserva (ancora) che la mancata formale quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 e successivi esercizi, configura la violazione di quanto stabilito al punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che testualmente recita: "All'avvio dell'esercizio 2015..... gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.....".

Nel caso di specie, peraltro, la differenza, tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014, pari ad € 3.534.165,84 (titolo IV e titolo V) e i correlati residui passivi alla stessa data, pari ad € 3.681.625,08 (Titolo II), assomma ad € 147.459,24. Quindi, il fondo cassa vincolato al 31/12/2014 (come segnalato dall'Ente) di € 119.301,94, non appare correttamente quantificato. Conseguentemente, anche la giacenza di cassa vincolata degli esercizi 2015 e seguenti, risente della non corretta quantificazione della cassa vincolata al 31.12.2014.

Quanto all'esercizio 2015, era già emerso con l'atto di controllo della Sezione n. 80/2019 (cfr. ottava criticità), per espressa dichiarazione dell'Ente, che il fondo cassa, pari ad € 567.461,39, era interamente vincolato, avendo ricevuto l'anticipazione di liquidità del DL. 78 nel mese di dicembre 2015. Perciò l'importo vincolato, esposto nella nota istruttoria, pari ad € 9.415,50, non trova riscontro.

Con riguardo, poi, alla richiesta della Sezione di indicare se fossero intervenute procedure esecutive/pignoramenti nel periodo di rilevazione, è stato riferito che per tali annualità non sono intervenute procedure esecutive. Quanto dichiarato, tuttavia, non corrisponde alle risultanze del SIOPE che, al codice 1450 del prospetto, rubricato "disponibilità liquide", riferito all'esercizio 2015 e seguenti (compreso il 2018), riporta fondi cassa non nella piena disponibilità dell'Ente, per gli importi emergenti dalla tabella che segue:

	2014	2015	2016	2017	2018
pignoramenti di cui al cod. 1450 di SIOPE	47.792,28	3.372,28	3.372,28	3.372,28	73.729,12

In sede di misure correttive l'Ente dovrà chiarire la discrasia emersa tra quanto dichiarato nel riscontro istruttorio e quanto emerso dai codici gestionali SIOPE. Altresì, è necessario indicare, con riguardo all'ammontare risultante nel 2018 al codice 1450, in quale misura l'importo è stato oggetto di pagamento da parte del Tesoriere, e se l'Ente ha provveduto alla regolarizzazione del pagamento.

Secondo quanto dichiarato dal Responsabile finanziario, non risulta ci sia stato utilizzo in termini di cassa, di fondi vincolati per gli anni interessati, posto che la specifica tabella non è stata valorizzata in nessun campo.

La discrasia è fin troppo evidente già con riferimento all'esercizio 2014, laddove l'utilizzo si è concretizzato e, addirittura, sono rimaste risorse vincolate da ricostituire. E poi, dalla verifica dei codici gestionali SIOPE risulta che, anche negli esercizi successivi al 2015, l'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo di fondi vincolati. Al riguardo, giova ricordare quanto già riferito nel precedente deliberato della Sezione n. 80/2019. Segue, anche per i successivi esercizi, l'analisi delle movimentazioni intervenute, per come classificate nei codici gestionali SIOPE:

INCASSI SIOPE						PAGAMENTI SIOPE					
Codice di bilancio	Descrizione	2015	2016	2017	2018	Codice di bilancio	Descrizione	2015	2016	2017	2018
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	570.020,68	0,00	0,00	272.260,26	U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	326.356,82	595.020,96	489.676,04	272.260,26
E.9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.165.417,38	599.941,23	219.952,71	272.260,26	U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.413.550,12	0,00	0,00	272.260,26

Tali i movimenti registrati sia negli incassi, sia nei pagamenti.

Da quanto riportato nel prospetto che precede si osserva che, non solo l'Ente ha utilizzato nel periodo 2015/2018 fondi vincolati, ma non ha, peraltro, correttamente e contabilmente registrato l'utilizzo delle predette risorse, secondo il punto 10.5 dell'Allegato 4/2, il quale, in sintesi, prevede quattro operazioni:

- per l'utilizzo degli incassi vincolati l'ente emette un mandato alla voce del piano dei conti U.7.01.99.06.001 ed una reversale alla voce E.9.01.99.06.001;
- per il reintegro delle somme l'Ente emette un mandato alla voce U.7.01.99.06.002 ed una reversale alla voce E.9.01.99.06.002. Gli importi, partitamente per esercizio, devono equivalersi in tutte le voci. Nel caso in esame, la previsione è stata osservata solo con riguardo all'esercizio 2018.

Inoltre, desta perplessità la presenza nei codici SIOPE dei servizi conto terzi -esercizio 2016- di consistente importo riferito a depositi contrattuali, sia negli incassi (€ 598.813,82) sia nei pagamenti (€ 498.941,84). Occorre riferire al riguardo.



Anticipazione del Tesoriere

In ogni esercizio del periodo 2013/2018 il Comune di Cerzeto ha utilizzato consistenti importi di anticipazione del Tesoriere. I dati contabili sono compendati nella tabella che segue:

Somme accertate e impegnate a titolo di anticipazione di tesoreria											
anno		accertato	riscosso	residui attivo da riportare	SIOPE	residuo iniziale	impegnato	pagato	SIOPE	residui passivo riportare	totale passivo da riportare
2013	residui	-	-	-		108.820,52		108.820,52		-	
	competenza	1.221.530,66	1.221.530,66	-	1.221.530,66		1.221.530,66	1.144.753,86	1.253.574,38	76.776,80	76.776,80
2014	residui					76.776,80		76.776,80		-	-
	competenza	724.779,84	724.779,84	-	724.779,84		724.779,84	724.779,84	801.556,64	-	-
2015	residui					-				-	
	competenza	2.356.108,30	2.344.301,14	11.807,16	2.344.301,14		2.356.108,30	2.340.065,28	2.340.065,28	16.043,02	16.043,02
2016	residui	11.807,16	eliminato			16.043,02		eliminato			
	competenza	2.072.292,13	1.967.499,88	104.792,25	1.967.499,88		2.072.292,13	2.072.292,13	2.072.292,13	-	-
2017	residui	104.792,25		104.792,25		-				-	-
	competenza	904.060,12	889.482,50	14.577,62	889.482,50		904.060,12	896.771,31	1.556.063,62	7.288,81	
2018	residui	119.369,87	eliminato			7.288,81				7.288,81	
	competenza	236.615,36	236.615,36		236.615,36		236.615,36	236.615,36			

Emerge con evidenza che il ricorso alla liquidità del tesoriere si è verificato, per rilevanti importi, anche negli esercizi in cui l'Ente ha avuto liquidità aggiuntive dalla CC.DD.PP. (ovvero nel 2013 e 2015).

Come già ampiamente riferito nell'ambito del deliberato della Sezione n. 80/2019 (cfr. decima criticità), diverse anomalie sono state rilevate in ordine alla contabilizzazione delle predette anticipazioni di cassa; alcune di esse saranno ripetute a motivo di maggiore chiarezza:

- esercizio 2015: l'Ente ha riscosso un importo minore di quello accertato facendo sì che si formasse un residuo attivo di € 11.807,16. L'anomalia è da

rilevare in quanto è giustificabile solo la formazione di residuo passivo per il mancato rimborso integrale. Nello stesso esercizio si è verificato anche il residuo passivo per € 16.043,02, anomalo anche esso in quanto non conciliato con quello derivante dalla differenza (€ 4.235,86) tra importo riscosso ed importo pagato;

- esercizio 2016: sia il residuo attivo di € 11.807,16 sia il residuo passivo di € 16.043,02 sono stati eliminati dalle scritture contabili. Nella competenza, invece, si osserva la formazione di nuovo residuo attivo, pari ad € 104.792,25. E ancora, nel medesimo esercizio, l'Ente ha impegnato un importo di € 2.072.292,13 (di uguale ammontare l'accertamento) ed ha pagato l'intero importo impegnato: più di quanto il Comune abbia riscosso (€ 1.967.499,88). Relativamente a ciò, in precedente riscontro istruttorio, l'Ente aveva dichiarato trattarsi *"di una errata contabilizzazione delle carte contabili relative all'anticipazione di tesoreria. l'importo è stato erroneamente regolarizzato tra i servizi conto terzi, al titolo 9 dell'entrata"*;
- esercizio 2017: riscossione dell'anticipazione di cassa in misura inferiore rispetto all'accertamento, e dunque residuo attivo di competenza per € 14.577,62, che in aggiunta a quello formatosi nel 2016 viene riportato all'esercizio 2018 (€ 119.369,87). In parte spesa si verifica un residuo passivo pari ad € 7.288,81;
- esercizio 2018: stralcio del residuo attivo di € 119.369,87 (continuando, con probabilità, la diffusa pratica di *errate contabilizzazioni contabili*); ulteriore mancato rimborso del residuo di € 7.288,81, che viene riportato al 2019;
- esercizio 2019: il residuo passivo di € 7.228,81, proveniente dall'esercizio 2017, viene stralciato piuttosto che pagato (cfr. BDAP).

L'Ente dovrà giustificare tale **modus operandi**, per tutti gli esercizi e soprattutto per gli esercizi successivi al 2015. Intanto, la Sezione conferma una diffusa e difforme utilizzazione sia dei fondi vincolati, sia dell'anticipazione del tesoriere, per la quale non è sufficiente invitare la Responsabile dell'ufficio finanziario² al corretto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ecc... (cfr. delibera consiliare 18/2019).

Occorre, anche e soprattutto, che l'Ente ed il Revisore svolgano controlli, appropriati e tempestivi, su tali operazioni.

² Che, intanto, si richiama al rispetto delle corrette procedure contabili di ogni atto.

Anticipazione liquidità

L'Ente ha percepito anticipazioni di liquidità dalla CC.DD.PP. per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, per un totale complessivo pari ad € 1.604.339,80:



Anticipazione	importo Erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31.12.	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31.12
D.L. 35/2013 1^ trance	373.718,92		373.718,92		
D.L. 35/2013 2^ trance	373.718,92		373.718,92		
D.L. 102/2013				-	-
D.L.66/2014 art. 31					
D.L.66/2014 art. 32					
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	856.901,96		856.901,96	-	-

Il Comune di Cerzeto ha percepito la prima tranche del DL. 35 nell'esercizio 2013 (giugno). La seconda è stata introitata nell'esercizio 2014 (marzo). A fronte di ciò, l'Ente ha neutralizzato l'anticipazione impegnando l'intero importo nell'esercizio 2013. Quanto invece alla liquidità ottenuta ai sensi del DL. 78/2015 occorre, in primis, osservare che l'importo comunicato dall'Ente, pari ad € 856.901,96, è differente da quello emerso nel parere 2015 dell'Organo di revisione, pari ad € 865.452,61. Il fatto era stato già rilevato, così come rilevata è stata l'errata contabilizzazione dell'anticipazione ex DL. 78/2015 nel titolo III delle entrate (e non nel titolo V come correttamente doveva essere). La circostanza rilevava sul calcolo di tutti quegli indicatori per i quali la normativa attribuisce considerazione ai primi tre titoli delle entrate, ma, soprattutto, rilevava sui saldi finanziari del patto di stabilità (ma di ciò meglio si dirà nel punto specifico).

Al fine di esaminare correttamente sia la gestione del rimborso del DL. 35, sia il corretto importo del DL. 78, la Sezione aveva chiesto che l'Ente, in sede di misure consequenziali, trasmettesse i relativi piani di ammortamento contratti con la cassa depositi e prestiti. Ciò non è avvenuto e se ne **reitera la richiesta.**

Osservazioni conclusive: Sono emerse tensioni, nella gestione della cassa e della liquidità, rappresentate dal ricorso ad anticipazione del tesoriere in misura consistente, dall'utilizzo di fondi vincolati, (parzialmente non ricostituiti); dal ricorso a linee aggiuntive di liquidità, dal gravame di pignoramenti sulla cassa.

La Sezione ha accertato, inoltre:

- 1) la mancata quantificazione formale, da parte del Responsabile finanziario, della giacenza di cassa vincolata, non solo al 01.01.2015 (violazione del punto 10.6 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), ma anche con riferimento agli esercizi successivi. La circostanza è stata confermata anche dal Revisore unico che nel proprio parere sul rendiconto 2017 (pag. 6) asseriva: "*Al Revisore non risulta che l'Ente abbia provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31.12.2017 come disposto dal principio contabile...*"
- 2) l'utilizzo, non segnalato dall'Ente, di fondi vincolati nel 2015 ed esercizi successivi, codificati, peraltro, non secondo quanto prescritto dal punto 10.5 dell'allegato 4/2 (classificazione contabile delle operazioni nel bilancio), con la sola eccezione nell'esercizio 2018;
- 3) la formazione, nell'utilizzo delle anticipazioni di cassa, di anomali residui attivi e passivi, eliminati poi nell'esercizio successivo, ovvero rimborsi di anticipazioni maggiori delle riscossioni. Si precisa, ancora una volta, che il ricorso ad anticipazione del Tesoriere presuppone che accertamento, riscossione ed impegno siano di uguale ammontare. Unica eccezione il pagamento, che potrebbe non essere integrale, ma assolutamente non superiore a quanto incassato;
- 4) la mancata trasmissione dei piani di ammortamento della liquidità del DL. 35 e seguenti;
- 5) il mancato chiarimento circa la registrazione contabile nel titolo III delle entrate, esercizio 2015, della liquidità del DL.78 che, se considerata nel complesso delle entrate correnti, ha condizionato in *melius* il rispetto del patto di stabilità del medesimo esercizio.

In sede di misure correttive, oltre a quanto sopra richiesto, l'Ente dovrà comunicare, e dimostrare, se ha provveduto all'adozione delle determinazioni di cassa relative alle giacenze vincolate ed effettuare la puntuale ricognizione delle stesse. Dovrà, inoltre, ricostruire per tutto il periodo 2015/2018, l'utilizzo di fondi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL, e, registrare pro futuro le operazioni di che trattasi, con la classificazione del punto 10.5, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. Dovrà riferire sui consistenti importi, nei pagamenti e nelle riscossioni, registrati su SIOPE (esercizio 2016) e riferiti a depositi contrattuali.



Patto di stabilità 2015 ed errata contabilizzazione della liquidità del DL. 78/2015 ed IVA per split payment.

Al fine di consentire le verifiche di competenza sul patto di stabilità per l'esercizio 2015, in sede di delibera n. 80/2019, è stato chiesto di trasmettere il prospetto di monitoraggio a tutto il secondo semestre 2015; il prospetto concernente la determinazione degli obiettivi programmatici (saldo obiettivo finale calcolato dall'Ente pari ad 118,00 migliaia di euro); la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (da trasmettere al MEF entro il 31.03.2016). Da subito si faceva presente che il saldo finanziario 2015 conseguito (entrate finali nette - spese finali nette) pari ad € 1.059.000,00 risultava parecchio influenzato dalla errata contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità percepita ai sensi del DL. 78/2015 (pari ad € 856.901,96) essendo stata accertata al titolo III delle entrate, anziché al titolo V. Altresì risultava influenzato dall'iscrizione, al medesimo titolo, dell'IVA per split payment, che andava invece allocata nei servizi conto terzi (importo pari ad 54.484,27).

Si specificava, ancora, che il patto 2015 era da determinare con calcolo a competenza mista, vale a dire, sommando le entrate (competenza di parte corrente più cassa in conto capitale) e sottraendo le spese (impegni correnti + pagamenti in conto capitale), per ottenere un saldo superiore ad un valore-obiettivo³.

Pertanto, il saldo obiettivo 2015, rideterminato (come da tabella 1 allegata al DL. 78/2015), era per il Comune di Cerzeto pari a € 152.000,00 che, al netto dell'importo dell'accantonamento a FCDE (quota dell'anno), siccome riferito dall'Ente (€ 34.000,00), risultava essere pari ad € 118.000,00.

La verifica effettuata dalla Sezione ha fatto emergere il mancato rispetto del patto 2015. In sede di misure correttive l'Ente avrebbe potuto fornire diversa e documentata dimostrazione o ulteriori chiarimenti, che tuttavia, non sono pervenuti. Si specifica che i dati contabili utilizzati per la verifica sono stati tratti dal SIRTEL. Il titolo III dell'entrata è stato depurato sia dell'anticipazione di liquidità, sia dell'importo IVA per split payment. I dati sono stati arrotondati per eccesso o per difetto. Sono stati, inoltre,

³ Per l'esercizio 2015 tale obiettivo è stato disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 78/2015, che ha rideterminato gli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 (dal 2016 pareggio di bilancio). Il comma 1, del già menzionato art. 1, prevede che: "per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità".

valorizzati i dati (comunicati dall'Ente) riferiti al FCDE (pari ad € 34.000,00), le esclusioni di parte corrente e di parte capitale, (rispettivamente pari ad € 364.000,00 ed € 77.000,00, importi analoghi sia in entrata sia in uscita). Alla luce di tali correttivi il saldo finanziario conseguito è stato pari ad -21.000,00 (contro i 941.000,00 euro determinati dall'Ente) a fronte di un obiettivo finale 2015 pari ad € 118.000,00.

Pertanto, in virtù di quanto sinora esaminato, **la Sezione conferma il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, e, per effetto, l'Ente dovrà informare di tale circostanza tutti i soggetti interessati.**

ANALISI DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTI triennio 2015/2017

Con riferimento all'analisi dei residui, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti di parte corrente per il triennio 2015/2017. La Sezione ha verificato i dati 2015 con quelli delle scritture contabili (presenti agli atti) ed è emerso che i quelli comunicati sono di gran lunga inferiori a quelli scritturati dall'Ente (con ogni probabilità sono i dati post riaccertamento straordinario). E dunque, per esercizio 2015 sono stati esaminati i dati estrapolati dal bilancio redatto ex DPR n. 194/1996⁴.

Si fa presente, peraltro, che i residui iniziali 2015 del titolo I (€ 1.127.087,95) sono differenti da quelli finali dell'esercizio 2014 (€ 975.558,49). Per tale specifica circostanza è necessario che l'Ente fornisca motivazioni sullo sfioramento, al 1.1.2015, delle partite residuali del titolo I, avendo riaccertato maggiori residui attivi, nella risorsa ICI/IMU, per l'ammontare di € 151.529,46.

Da un esame più approfondito sul bilancio 2014 è emerso che l'importo di € 151.529,46 è il totale della risorsa 10, formata da 2 tipologie di entrata (cfr. scritture contabili agli atti):

- 1) accertamenti e liquidazione anni dal 1993 al 2000 per importo pari ad € 85.147,35;
- 2) ICI pari ad € 66.382,11.

Il totale di tali importi è esattamente pari ad € 151.529,46.

Sembra, dunque, che nel bilancio 2015 l'importo riferito ad ICI/IMU sia stato duplicato, avendo l'Ente riportato sia il totale della risorsa 10 (senza specificare le due tipologie di entrata su esposte), sia le risorse 12 e 13 che, sebbene siano state rubricate diversamente, partitamente riportano gli importi di € 66.382,11 ed € 85.147,35.

⁴ Peraltro, non risultano pubblicate su Finanza locale le scritture armonizzate.

Occorrono adeguate specificazioni e, intanto, si rileva la violazione del principio contabile 9.3 dell'allegato 4/2, laddove è prescritto: "Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1° gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014".

E dunque, per ciò che concerne l'andamento delle singole risorse, nelle more dei chiarimenti sulle discrasie dei dati ICI/IMU, per esercizio 2015 sono considerate le risorse 12 e 13. Tutti gli altri dati analitici sono stati reperiti dal bilancio redatto ex DPR. 194/96.

Per l'esercizio 2016 e 2017, invece, l'esame sarà effettuato solo sui valori dei macro aggregati dei titoli I e III, esposti sui bilanci agli atti in possesso, posto che i dati forniti dal Responsabile sono poco chiari e inattendibili.

Sarà l'Ente a fornire lo stralcio di bilancio analitico, per gli esercizi 2016 e 2017, delle risorse riferite ai due servizi indispensabili -ovvero servizio smaltimento rifiuti e servizio idrico- e della risorsa ICI/IMU, dai quali desumere: residui iniziali, riscossioni in conto residui e cancellazioni dei residui (per riaccertamento o in via definitiva).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'andamento delle riscossioni dei residui attivi delle entrate proprie (Titolo I e III) del triennio esaminato, è quello che emerge dalle sottostanti tabelle. Al momento, solo per ciò che concerne l'esercizio 2015, saranno esaminate le risorse della TARSU/TARI, del Sistema idrico integrato e dell'ICI/IMU:

Residui attivi correnti propri 2015							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso su residui al 1/1	% riscosso/ac certato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	1.127.087,95	89.522,87	735.408,98	- 391.678,97	7,94	12,17	-34,75
di cui							
Ici/inu	151.529,46	4.357,37	32.078,09	- 119.451,37	2,88	13,58	-78,83
tasi	109.442,20	2.787,00	2.787,00	- 106.655,20	2,55	100,00	-97,45
Tarsu/Tari	463.271,55	40.908,79	463.271,55	-	8,83	8,83	-
TITOLO III	1.068.116,15	15.065,06	234.258,49	- 833.857,66	1,41	6,43	- 78,07
di cui							
Proventi acquedotto	484.326,89	5.909,98	122.632,00	- 361.694,89	1,22	4,82	- 74,68
Canone depurazione fognatura	-	-	-	-	-	-	-
fitti attivi (proventi beni dell'ente)							
sanzioni codice strada							

Residui attivi correnti propri 2016							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso su residui al 1/1	% riscosso/acertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	782.104,14	76.071,99	735.481,25	- 46.622,89	9,73	10,34	- 5,96
di cui							
Ici/imu							
tasi							
Tarsu/Tari							
TITOLO III	663.587,74	163.284,80	627.250,94	- 36.336,80	24,61	26,03	- 5,48
di cui							
Proventi acquedotto							
Canone depurazione fognatura							
fitti attivi (proventi beni dell'ente)							
sanzioni codice strada							
Residui attivi correnti propri 2017							
	Residui conservati al 1/1 (a)	Riscossioni in c/Residui (b)	accertamenti c/residui (c)	minori residui (d)	% riscosso su residui al 1/1	% riscosso/acertato (b/c)	% minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a)
TITOLO I	804.330,12	58.866,72	622.323,70	- 182.006,42	7,32	9,46	-22,63
di cui							
Ici/imu							
tasi							
Tarsu/Tari							
TITOLO III	627.003,97	77.144,90	627.003,97	-	12,30	12,30	0,00
di cui							
Proventi acquedotto							
Canone depurazione fognatura							
fitti attivi (proventi beni dell'ente)							
sanzioni codice strada							

L'esposizione dei dati evidenzia, nell'esercizio 2015, consistenti cancellazioni sia per il titolo I, che ha censito eliminazioni pari al 34,75% (in via definitiva), sia per il titolo III, che ha cancellato residui attivi, eliminati/reimputati, addirittura per il 78,07% (si rammenta al riguardo l'irregolare reimputazione di € 361.694,89 riferiti a proventi idrici). A fronte di ciò, sono state registrate ulteriori cancellazioni anche negli esercizi successivi; nello specifico: per l'esercizio 2016, le cancellazioni sono state per il 5,96% al titolo I e per il 5,48% al titolo III; per l'esercizio 2017 le cancellazioni hanno interessato solo il titolo I, per il 22,63%.

I dati hanno evidenziato, altresì, una scarsa attività di riscossione che ha interessato sia il titolo I, sia il titolo delle entrate extratributarie. Partitamente per titolo (I e III) e per esercizio (2015/2017): 7,94% e 1,41%; 9,73% e 24,61%; 7,32 e 12,30%.

Sulla base dei dati certificati dal Comune (e opportunamente verificati), per le risorse più rilevanti, nel 2015 sono emersi i seguenti dati:

- i residui relativi allo smaltimento rifiuti (TARSU/TARI) sono stati riscossi per l'8,83%;
- i residui del servizio idrico integrato hanno presentato riscossioni dell'1,22%;
- i residui della risorsa ICI/IMU sono stati realizzati per il 2,88%.

La Sezione si riserva un più compiuto esame su tali tipologie di risorse quando l'Ente avrà trasmesso i richiesti stralci di bilancio analitico.

Tuttavia, a comprovare la scarsezza delle riscossioni della risorsa TARSU/TARI è la condizione dei residui finali al 31.12.2017 (cfr. parere Organo revisione 2017, pag. 21

-analisi anzianità dei residui) pari ad € 545.938,09 (di cui € 101.667,50 di competenza) che costituiscono il 77% circa del complessivo importo dei residui del titolo I. A fine esercizio 2015 i residui erano pari ad € 503.342,15 (cfr. residui finali della risorsa, su rendiconto 2015). I medesimi, a fine esercizio 2016, erano pari ad € 459.475,50 (di cui € 61.805,95 di competenza). Come ben si può notare, tale tipologia di residui, presenta un trend in aumento, non compensato da adeguato FCDE. Difatti, sempre dal questionario 2017 (pag. 31), non è emersa la costituzione di alcun fondo riferito a tale risorsa.

La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare in quale misura la lentezza nella realizzazione delle entrate abbia influito sull'andamento della spesa. Tuttavia, anche in tale circostanza i dati forniti dall'Ente (e solo quelli dei servizi) non hanno trovato conciliazione con quelli degli atti contabili, senza sottacere che, essendo stati inseriti a mano nelle tabelle predisposte nella nota istruttoria, sono risultati confusi, non chiari ed incompleti e, peraltro, non corrispondenti sia ai dati da bilancio pubblicato sul sito, sia (per il 2016 e 2017) a quelli pubblicati su BDAP. La Sezione, perciò, ha tenuto conto dei dati contabili (riferiti al servizio RSU e servizio idrico), esercizio 2015, del bilancio pubblicato sul sito dell'Ente, nel link Amministrazione trasparente, sezione bilanci. Nella medesima sezione, altresì, è stato pubblicato il bilancio 2016, parte entrata (redatta in formato armonizzato) e parte spesa (redatta ai sensi del DPR. 194/96). La Sezione, quindi, per tale esercizio ha utilizzato i dati della spesa redatta con vecchio modello (per quanto non più valido) essendoci la prosecuzione temporale tra i dati finali 2015 e gli iniziali 2016. Allo stesso tempo, ha comparato i dati con quelli armonizzati esposti su BDAP (cfr. gestione della spesa). Come anzidetto nulla dei dati forniti è coinciso. Per quanto concerne, poi, l'annualità 2017 sono stati riportati i dati pubblicati su BDAP. Emerge con evidenza il divario tra i residui iniziali del triennio (dei due servizi), per il quale l'Ente è tenuto a fornire chiarimenti:

Residui passivi correnti 2015							
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% pagamenti i su residui iniziali	% pagamenti su accertamenti residui	% minori residui /residui conservati al 1/1
TITOLO I	1.775.316,14	271.044,03	1.469.459,54	- 305.856,60	15,27	18,45	- 17,23
di cui							
Servizio RSU	298.360,73	14.203,76	296.773,22	- 1.587,51	4,76	4,79	- 0,53
Servizio Idrico	223.407,62	40.263,00	223.195,00	- 212,62	18,02	18,04	- 0,10

Residui passivi correnti 2016							
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% pagamenti i su residui iniziali	% pagamenti su accertamenti residui	% minori residui /residui conservati al 1/1
TITOLO I	1.709.393,08	930.870,85	1.558.739,66	- 150.653,42	54,46	59,72	- 8,81
di cui							
Servizio RSU	314.896,86	221.874,69	312.607,93	- 2.288,93	70,46	70,98	- 0,73
Servizio Idrico	244.105,09	156.551,11	236.105,09	- 8.000,00	64,13	66,31	- 3,28

i dati della spesa 2016 sono stati presi dal bilancio dell'ente che ha redatto tale parte di bilancio ai sensi del DPR 194/96

Residui passivi correnti 2017							
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% pagamenti i su residui iniziali	% pagamenti su accertamenti residui	% minori residui /residui conservati al 1/1
TITOLO I	1.402.327,03	462.369,06	1.263.837,91	- 138.489,12	32,97	36,58	- 9,88
di cui							
Servizio RSU	33.342,42	6.708,30	33.342,42	-	20,12	20,12	0,00
Servizio Idrico	13.770,50	1.797,53	11.861,32	- 1.909,18	13,05	15,15	-13,86

Sulla base di quanto emerso dai documenti agli atti, dal portale di BDAP e di Finanza locale, si osserva che le cancellazioni (eliminazioni/re imputazioni) di residui passivi di parte corrente (titolo I), nell'esercizio 2015, sono state pari al 17% circa, ma hanno interessato in misura alquanto blanda i servizi del RSU e idrico. Anche negli esercizi 2016 e 2017 sono stati radiati residui passivi, partitamente per esercizio, nella misura del 8,81% e 9,88%. I pagamenti dei residui sono stati effettuati per il 15% circa nel 2015 e per il 33% circa nel 2017. Nel 2016, invece, sono stati assolti obblighi pregresse per quasi il 55% dei residui iniziali (in valore assoluto € 930.870,85), con l'iniezione della liquidità del DL.78/2015, la quale essendo sopraggiunta oltre la metà del mese di dicembre, ha esplicato i suoi effetti nell'esercizio successivo (2016). È evidente, dalla tabella che precede, che i due principali servizi hanno beneficiato in misura maggiore di tale anticipazione. Tuttavia, al riguardo, è opportuno rilevare che l'Ente ha superato in tutto il periodo di rilevazione il parametro di deficiarietà n. 4 riferito al "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente", a conferma di un andamento di spesa lento e produttivo di massa residuale passiva corrente.

ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA:

Entrate correnti di competenza												
	Entrate tributarie	spettanze x FSC definitivo	% incidenza FSC su titolo I	riscossioni entrate tributarie	% riscossioni	Entrate da trasferimenti	riscossioni da trasferimenti	% riscossioni	entrate extra tributarie	riscossioni entrate extra tributarie	media riscossione entrate correnti proprie (titolo I e III)	
2015	782.681,16	481.232,09	61,49	644.247,93	82,31	648.646,34	456.042,97	70,31	590.919,17	148.740,06	25,17	53,74
2016	752.230,02	491.648,26	65,36	607.309,16	80,73	744.612,52	488.101,66	65,55	281.575,78	118.537,95	42,10	61,42
2017	700.047,00	489.946,15	69,99	555.391,30	79,34	1.299.418,37	815.598,00	62,77	242.792,48	116.003,72	47,78	63,56
media riscossione x titolo nel triennio	2.234.958,18			1.806.948,39	80,85	2.692.677,23	1.759.742,63	65,35	1.115.287,43	383.281,73	34,37	

gli accertamenti e le riscossioni delle entrate extratributarie, esercizio 2015, sono state depurate dalla liquidità del DL.78, ma non dell'IVA x split payment

Nella competenza del triennio in esame, l'Ente ha dimostrato una buona capacità di riscossione corrente solo per quanto concerne il titolo I (pari, nel complesso, al 81% circa). A queste prime considerazioni di carattere generale, tuttavia, se ne sommano ulteriori maggiormente specifiche: il titolo I delle entrate consta anche delle risorse afferenti il fondo di solidarietà comunale (trasferimento erariale di natura perequativa) che, essendo una posta quasi integralmente riscossa nell'esercizio di competenza, contribuisce in modo sostanziale ad aumentare il valore percentuale che descrive la capacità di riscossione del titolo I, e, per effetto, anche l'indice di autonomia finanziaria dell'Ente.

Nel caso specifico del Comune di Cerzeto, l'incidenza dell'importo accertato del fondo (il dato è stato estrapolato dalle spettanze definitive di Finanza locale) sulle risorse tributarie accertate è stata notevole: rispettivamente pari, per il triennio, al 61,49%, al 65,36%, al 69,99%.

La percentuale d'incidenza aumenta se si guarda alle riscossioni: difatti, in tutto il triennio, le riscossioni del FSC hanno rappresentato, addirittura, il 75,43%, il 78,32% ed l'88,05%, delle riscossioni in c/competenza del titolo I. Segue rappresentazione prospettica:

esercizio di competenza	riscossioni FSC	riscossioni titolo I	incidenza % del FSC sulle riscossioni del titolo I
2015	485.958,80	644.247,93	75,43
2016	475.643,83	607.309,16	78,32
2017	489.000,00	555.391,30	88,05

Il dato delle riscossioni del FSC è stato estrapolato da Finanza locale _quadro 2_ gestione entrate per titoli titolo I_ categoria 3 "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali"

È evidente, dunque, come il Comune di Cerzeto abbia un alto indice di dipendenza finanziaria da risorse perequative.

Insufficiente e non adeguata la realizzazione delle risorse del titolo II, mediamente pari, nel triennio, al 65% circa. Quanto alle entrate extratributarie si rileva la scarsa realizzazione nella competenza (mediamente assestata al 34% circa).

Nel triennio, gli accertamenti di parte corrente si sono concretizzati, in media ed in termini di riscossioni, per il 61,78% circa. Sono valori quasi in linea con la media dei comuni calabresi, ove le percentuali di riscossione delle entrate correnti si aggirano intorno 62% circa dell'accertato (la media nazionale delle riscossioni correnti sugli omologhi accertamenti è del 75% circa: cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie n. 28/2019). Nel caso specifico di Cerzeto, su tali valori medi pesa, senz'altro, la scarsa riscossione delle entrate del titolo III (nel triennio: 25%, 42%, 48% circa).

Lo smaltimento degli impegni di competenza della spesa di funzionamento ha avuto una performance, complessivamente nel triennio 2015/2017, non adeguata (pari al 63% circa), ed in linea con le insufficienti riscossioni. L'Ente ha onorato le proprie obbligazioni, grazie alla consistente iniezione di liquidità ricevuta nell'esercizio 2015 e, evidentemente, con utilizzo di anticipazioni del tesoriere e risorse vincolate.

Spesa corrente di competenza			
	impegni titolo I	pagamenti titolo I	% pagamenti
2015	1.773.177,88	1.262.200,31	71,18
2016	1.554.344,34	1.013.801,56	65,22
2017	2.085.835,15	1.140.538,83	54,68
totale triennio	5.413.357,37	3.416.540,70	63,11

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Con riguardo al recupero evasione tributaria (punto 10 della nota istruttoria), l'Ente non ha certificato dati per il triennio. La tabella fornita dalla Sezione, infatti, non è stata validata in nessun campo. Tuttavia, pur in assenza di valori per la competenza degli esercizi di rilevazione, si evidenzia la movimentazione delle somme rimaste a residuo, con provenienza da esercizi precedenti il 2015:

	importo	%
Residui attivi al 1.1.2017	333.524,80	
Residui riscossi nel 2017	13.965,45	
Residui eliminati o riaccertati	116.437,41	
Residui al 31.12.2017	203.121,94	60,90
Residui della competenza	-	
Residui totali	203.121,94	
FCDE al 31.12.2017	28.051,14	13,81

Dalla consistenza dell'importo riscosso nel 2017 (4,19% dei residui iniziali) è evidente la difficoltà dell'Ente di concretizzare tali entrate. La mancanza di riscossioni fa sì che

i pagamenti a cui sono finalizzate restino di fatto non garantiti, mentre i relativi accertamenti sono risultati funzionali al raggiungimento degli equilibri nell'esercizio di rilevazione. Da sottolineare che la concreta assenza di riscossioni di entrate da recupero evasione tributaria, oltre a favorire l'accumulo di residui attivi, potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale, per lo scadere dei termini di prescrizione.

Posto poi, che tali risorse sono annoverabili in quelle denominate "una tantum" o eccezionali, e che le medesime sono destinate al finanziamento di spese di omologa natura, ovvero non ripetitive, in sede di misure correttive è necessario elencare tutte le spese finanziate, nel 2017, con la realizzazione di tali tipologie di entrate.

Osservazioni conclusive: alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione deve osservare, ancora, che il Comune di Cerzeto ha registrato una scarsa attività di riscossione residuale, sia per il titolo I sia per il titolo III. Altresì, scarsa la realizzazione nella competenza del titolo dei trasferimenti correnti (titolo II) ma ancor di più quella del titolo III, che ha pesato in modo preponderante sulla media delle entrate correnti registrate. Si rammenta che alla riscossione delle entrate del titolo I e III, sia in c/competenza che in c/residui, va riservata la massima cura, che richiede strumenti e forme adatte a scongiurare, sia possibili prescrizioni dovute alla lentezza nella riscossione, sia l'incremento delle partite residuali attive, sia il ricorso ad anticipazione del Tesoriere.

Efficientare adeguatamente il sistema delle riscossioni è priorità dell'Ente, mentre la Sezione prende atto che, al riguardo "*quale prima misura concreta dell'impegno dell'Ente al miglioramento di tale delicata e fondamentale funzione, l'ufficio tributi con determina n. 1 del 24 aprile 2019 ha affidato alla Maggioli spa il servizio di supporto per la gestione coattiva delle entrate*" (Delibera CC. 18/2019).

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di

approvazione del rendiconto, e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 TUEL.

In seguito alla delibera n. 80/2019 della Sezione, l'Ente, allo scopo di superare le criticità in essa indicate, con delibera consiliare n. 18/2019 ha deliberato:

- *di procedere al ricalcolo del risultato di amministrazione 2015, 2016, 2017 e 2018, con applicazione del disavanzo secondo le forme e le modalità previste da legge;*
- *di ricalcolare correttamente il FCDE anno per anno;*
- *di approvare la rideterminazione del risultato di amministrazione con la corretta determinazione del FCDE e relativa composizione, comprendendo la costituzione di adeguato fondo rischi e passività potenziali, nonché di indennità di fine mandato del Sindaco per gli esercizi 2015/2018;*

Ha fornito, dunque, i prospetti della rideterminazione, effettuata *ora per allora*, della parte disponibile dell'avanzo nel periodo 2015/2018⁵:

- Esercizio 2015: in sede di approvazione rendiconto della gestione (avvenuta con delibera consiliare n. 11/2016) la parte disponibile dell'avanzo assommava ad € -747.730,15, con la costituzione unicamente del FCDE e del vincolo per anticipazione di liquidità. In sede di ricalcolo la predetta parte disponibile è divenuta pari ad € -1.219.067,12 (salvo errori, per illeggibilità dell'atto), con la costituzione di un FCDE in consistente aumento rispetto a quello calcolato in sede di approvazione del consuntivo e l'accantonamento di altri fondi;
- Esercizio 2016: in sede di approvazione rendiconto della gestione (avvenuta con delibera consiliare n. 11/2017) la parte disponibile dell'avanzo assommava ad € -728.814,68 (unici accantonamenti FCDE e FAL). In sede di ricalcolo la predetta parte disponibile è divenuta pari ad € -1.194.400,72, con un accantonamento a FCDE ancora più consistente di quello ricalcolato e accantonato per l'esercizio 2015, oltre che maggiore rispetto a quello calcolato in sede di approvazione del consuntivo 2016. Anche altri fondi sono stati accantonati, tra cui quello di fine mandato;
- Esercizio 2017: in sede di approvazione rendiconto della gestione (avvenuta con delibera consiliare n. 17/2018) la parte disponibile dell'avanzo assommava ad € -700.386,44 (accantonamenti x FCDE, FAL e "altri

⁵ Gli importi esposti nei prospetti sono poco visibili e dunque si confida di avere riferito su un corretto valore.

accantonamenti". In sede di ricalcolo la predetta parte disponibile è divenuta pari ad € - 1.130.002,66 (salvi errori per la non chiara esposizione dei dati);

- Esercizio 2018: in sede di approvazione rendiconto della gestione (avvenuta con delibera consiliare n. 13/2019) la parte disponibile dell'avanzo assommava ad € -634.093,34. In sede di ricalcolo la predetta parte disponibile è rimasta con lo stesso importo (salvo errori), ma con un nuovo ricalcolo di accantonamenti e vincoli;

Di seguito la rappresentazione del risultato di amministrazione e della parte disponibile, prima (in sede di approvazione consuntivo) e dopo la rideterminazione avvenuta in sede di delibera consiliare n. 18 del 29 luglio 2019:

esercizio finanziario	Risultato di amministrazione da delibera approvazione rend	vincoli ed accantonamenti di cui	FCDE	FAL	Parte disponibile come da delibera CC di approvazione rend	Risultato di amministrazione rideterminato dopo delibera 80/2019 Sez.	vincoli ed accantonamenti non specificati	Parte disponibile rideterminata	differenza tra i vincoli apposti in sede di approvazione consuntivo e quelli rideterminati
2015	959.725,85	- 1.707.456,00	127.179,00	1.580.277,00	-747.730,15	959.725,85	-2.178.792,97	-1.219.067,12	471.336,97
2016	1.056.916,67	- 1.785.731,35	274.824,29	1.509.491,00	-728.814,68	1.056.916,67	-2.251.317,39	-1.194.400,72	465.586,04
2017	971.560,60	- 1.671.947,04	209.192,68	1.438.706,00	-700.386,44	971.560,60	-2.101.563,26	-1.130.002,66	429.616,22
2018	872.608,17	- 1.506.701,51	144.371,74	1.332.917,71	-634.093,34	872.608,17	-1.506.701,51	-634.093,34	-

Come ben si può notare dalla tabella che precede, il risultato di amministrazione, ante vincoli ed accantonamenti, è rimasto sostanzialmente uguale. L'Ente ha provveduto alla rideterminazione "virtuale" rimodulando i vincoli e gli accantonamenti, ma non è stato possibile esporre il FCDE, il FAL e neppure tutti gli altri accantonamenti, in quanto i dati nella precitata delibera non sono perfettamente leggibili. Tuttavia, da quel poco che si può evincere il Comune di Cerzeto ha costituito gli accantonamenti per contenzioso, per indennità fine mandato, ma non è chiaro quanto calcolato a titolo di FCDE, la quantificazione del FAL e cosa intende per "fondo recupero c/terzi".

Per quanto attiene alla determinazione a consuntivo del FCDE 2015, nella sede delle misure correttive (richieste con delibera n. 80/2019) l'Ente ha trasmesso il prospetto FCDE al 31.12.2015, da cui emerge, ora, un importo assai differente, € 1.960.903,95, rispetto a quello quantificato in sede di approvazione rendiconto. Occorre chiarire tale enorme discrasia.

Inoltre, pur ammettendo che il FAL sia quello che emerge dalle delibere di approvazione (cfr. tabella su esposta), desta perplessità l'andamento non lineare

dello stesso, relativamente ai rimborsi, per quanto attiene all'esercizio 2018, come emerge dal prospetto che segue:

liquidità totale ottenuta	1.604.339,80	
FAL alla data del	differenza/rimbo rso	
1.1.2015	747.437,84	
31.12.2015	1.580.277,00	24.062,80
31.12.2016	1.509.491,00	70.786,00
31.12.2017	1.438.706,00	70.785,00
31.12.2018	1.332.917,71	105.788,29

Occorre, perciò, che l'Ente fornisca ragguagli sulla consistente differenza tra il FAL al 31.12.2017 e quello alla fine del 2018, che sarà esaminata anche alla luce dei piani di ammortamento contratti con CC.DD.PP. (la cui richiesta è stata reiterata).

Quanto poi al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, si rammenta che la Sezione, con la più volte citata delibera n. 80/2019, aveva rilevato la mancata previsione, come prima voce di spesa nel bilancio 2015, della quota di disavanzo proveniente dalle operazioni di riaccertamento straordinario, che l'Ente aveva erroneamente previsto negli stanziamenti definitivi di competenza del codice di bilancio 1010108 (oneri straordinari gestione corrente)⁶, e dunque nella gestione.

Il Comune, a seguito del disposto della Sezione, ha preso atto che il disavanzo al 1.1.2015 è quello determinato con delibera di Giunta n. 17/2015, e somma ad € 731.874,41. Ha dato atto, inoltre, di avere già ripianato la somma di € 145.809,24 in 4 annualità (2015, 2016, 2017 e 2018: 4 * 36.452,31), avendo erroneamente individuato un importo da ripianare di € 1.093.569,30 (come da delibera di giunta n. 21/2015), anziché di € 731.874,41.

Sicché, a dire dell'Ente: € 731.874,41 - 145.809,24=586.065,17, da suddividere in 26 quote annue (di importo pari ad € 22.540,97). Intanto, si specifica che anche nel consuntivo 2019 (cfr. BDAP) la quota di disavanzo iscritta è stata pari ad € 36.452,31. Sarà cura della Sezione verificare le argomentazioni dell'Ente in sede di consuntivo 2018 e 2019, anche con riguardo alla costituzione di fondi rischi e passività, di indennità fine mandato, di vincoli e quant'altro. Posto poi, che i dati comunicati sul ricalcolo dei disavanzi, sono risultati poco comprensibili (come più volte ribadito),

⁶ Ancora una volta si rammenta che la quota di disavanzo non rappresenta né un accantonamento né un fondo, ma deve essere iscritta come prima voce di spesa nel bilancio di previsione, rappresentando una posta a sé stante in uscita, al pari dell'avanzo d'amministrazione che deve essere iscritto in entrata. Peraltra, l'intervento di spesa 08 è un intervento potenzialmente destinato a finanziare debiti fuori bilancio e passività potenziali. Pertanto, i codici di bilancio di tale intervento sono impegnabili, e gestibili a livello di pagamenti

la Sezione in data 2 ottobre 2020, ha richiesto l'invio tramite PEC, e possibilmente in formato excel, dei prospetti di determinazione Risultato finanziario al 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 (contenuti nella delibera di Consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2019).



Ad ora, nulla il Comune di Cerzeto ha inviato, per cui l'Ente dovrà trasmettere, in sede di misure correttive, i file in excel per tutte le annualità rideterminate (con i dati siccome esposti nella delibera consiliare n. 18/2019). L'esame verterà ancora sulla quantificazione dei FCDE di tutti gli esercizi, atteso il peso rilevante che assume tale accantonamento, e di tutti gli altri fondi, in particolare quello per rischi e soccombenze, anche alla luce di quanto la Sezione ha esposto nel punto della "Situazione debitoria dell'Ente".

Altresì, sarà effettuata la verifica del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, ai sensi dell'art. 4 del DM. 2 aprile 2015, e sulla base delle nuove quantificazioni delle parti disponibili che l'Ente ha prodotto (si ricorda: il Comune dovrà assolutamente inviare i file excel delle predette rideterminazioni).

Osservazioni conclusive: nelle more della produzione di quanto richiesto, la Sezione, ad ora, può solamente raccomandare all'Ente di effettuare una adeguata valutazione degli accantonamenti da effettuare. L'Organo di Revisione è chiamato a dare il proprio parere sulla congruità degli accantonamenti e, in particolare, del FCDE e del fondo rischi, soccombenze, passività potenziali.

È necessario, nondimeno, evidenziare che, in presenza di giudizi pendenti/passività potenziali, pur tenendo conto dell'autonomia valutativa dell'Ente, era fondamentale ed imprescindibile la costituzione dell'apposito, e congruo, fondo, fin dall'esercizio 2015, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. L'assenza di un fondo passività potenziali/fondo rischi già a partire dalla data del riaccertamento straordinario dei residui, in presenza di contenzioso in essere, ha determinato per gli esercizi a far data dell'01.01.2015 un miglioramento nella parte disponibile del risultato di amministrazione (con conseguente espansione di spesa). Infine, il Comune dovrà, adeguatamente, dimostrare la corretta gestione delle quote di rimborso della liquidità percepita dalla CC.DD.PP., anche attraverso la produzione dei relativi contratti di ammortamento.

Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali, correnti e di investimento, e della spesa finale di investimento:

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio. In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se su di essa si può fare affidamento. A tal fine, le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse. Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro. L'Ente ha trasmesso i dati (opportunamente verificati) che si riportano nella tabella che segue:

Grado attendibilità previsione entrate finali								
Entrate 2015	previsione definitiva competenza	accertamenti c/comp	% attendibilità delle previsioni	incassi c/comp	% riscossione di competenza	Maggiori o minori entrate	incassi c/residui	% Maggiori o minori entrate
Titolo I	776.841,06	782.681,16	100,75	644.247,93	82,31	5.840,10	89.522,87	0,75
Titolo II	694.315,57	648.646,34	93,42	456.042,97	70,31	- 45.669,23	28.387,62	- 6,58
Titolo III	496.605,77	1.447.821,13	291,54	1.005.642,02	69,46	951.215,36	15.065,06	191,54
totale entrate correnti	1.967.762,40	2.879.148,63	146,32	2.105.932,92	73,14	911.386,23	132.975,55	46,32
Titolo IV	1.280.138,23	702.265,88	54,86	45.686,36	6,51	- 577.872,35	869.779,76	- 45,14
Titolo V	131.625,00	11.625,00	8,83	-	-	- 120.000,00	33.220,00	- 91,17
totale entrate di investimento	1.411.763,23	713.890,88	50,57	45.686,36	6,40	- 697.872,35	902.999,76	- 49,43
titolo VI	2.972.000,00	2.256.078,07	75,91	1.925.370,75	85,34	- 715.921,93	10.957,78	- 24,09
Totale	6.351.525,63	5.849.117,58	92,09	4.076.990,03	69,70	- 502.408,05	1.046.933,09	- 7,91

il titolo V è stato considerato al netto dell'anticipazione del tesoriere (che non costituisce entrata di investimento). Gli accertamenti del titolo III sono inquirati dall'inserimento della liquidità peregrina ai sensi del DL.78/2015

Grado attendibilità previsione entrate finali								
Entrate 2016	previsione definitiva competenza	accertamenti c/comp	% attendibilità delle previsioni	incassi c/comp	% riscossione di competenza	Maggiori o minori entrate	incassi c/residui	% Maggiori o minori entrate
titolo I	740.783,39	752.230,02	101,55	607.309,16	80,73	11.446,63	76.071,99	-1,55
titolo II	776.131,15	744.612,52	95,94	488.101,66	65,55	- 31.518,63	108.934,11	- 4,06
titolo III	680.922,76	281.575,78	41,35	118.537,95	42,10	- 399.346,98	163.284,80	- 58,65
totale entrate correnti	2.197.837,30	1.778.418,32	80,92	1.213.948,77	68,26	- 419.418,98	348.290,90	- 19,08
titolo IV	1.132.923,76	11.250,00	0,99	-	-	- 1.121.673,76	356.406,74	- 99,01
titolo V	2.000,00	4.149,22	207,46	4.149,22	100,00	2.149,22	-	107,46
titolo VI	-	-	-	-	-	-	11.625,00	-
totale entrate di investimento	1.134.923,76	15.399,22	1,36	4.149,22	26,94	- 1.119.524,54	368.031,74	- 98,64
titolo VII	2.156.950,28	2.072.292,13	96,08	1.967.499,88	-	- 84.658,15	-	- 3,92
titolo IX	1.539.000,00	1.452.138,09	94,36	1.385.894,32	95,44	- 86.861,91	11.580,38	- 5,64
Totale	7.028.711,34	5.318.247,76	75,66	4.571.492,19	85,96	- 1.710.463,58	727.903,02	- 24,34

Grado attendibilità previsione entrate finali								
Entrate 2017	previsione definitiva competenza	accertamenti c/comp	% attendibilità delle previsioni	incassi c/comp	% riscossione di competenza	Maggiori o minori entrate	incassi c/residui	% Maggiori o minori entrate
titolo I	740.263,39	700.047,00	94,57	555.391,30	79,34	- 40.216,39	58.866,72	- 5,43
titolo II	1.308.803,19	1.299.418,37	99,28	815.598,00	62,77	- 9.384,82	81.474,54	- 0,72
titolo III	387.774,53	242.792,48	62,61	116.003,72	47,78	- 144.982,05	77.144,90	- 37,39
totale entrate correnti	2.436.841,11	2.242.257,85	92,01	1.486.993,02	66,32	- 194.583,26	217.486,16	- 7,99
titolo IV	9.816.130,88	-	-	-	-	- 9.816.130,88	358.186,97	- 100,00
titolo V	5.000,00	-	-	-	-	- 5.000,00	-	- 100,00
titolo VI	-	-	-	-	-	-	-	-
totale entrate di investimento	9.821.130,88	-	-	-	-	- 9.821.130,88	358.186,97	- 100,00
titolo VII	2.000.000,00	904.060,12	45,20	889.482,50	98,39	- 1.095.939,88	-	- 54,80
titolo IX	1.654.000,00	754.625,25	45,62	688.159,82	91,19	- 899.374,75	11.492,03	- 54,38
Totale	15.911.971,99	3.900.943,22	24,52	3.064.635,34	78,56	- 12.011.028,77	587.165,16	- 75,48

Dall'esame del prospetto emerge, per la gestione della competenza del triennio 2015/2017, che:

- 1) le previsioni definitive di parte corrente (titolo I, II e III) si sono concretizzate in accertamenti per l'81% e il 92% circa negli esercizi 2016 e 2017. Discorso a parte merita l'attendibilità delle previsioni correnti dell'esercizio 2015, laddove il titolo III ha beneficiato dell'irregolare inserimento dell'importo accertato di liquidità del DL. 78/2015 che ha fatto schizzare la percentuale di realizzazione delle previsioni, rispetto agli accertamenti, al 146% circa.
- 2) le previsioni definitive di parte capitale si sono concretizzate in accertamenti per il 50,57% nell'esercizio 2015 (grazie al riaccertamento straordinario), per l'1,36% nel 2016, mentre nessun importo accertato si è verificato nel 2017 a fronte di previsioni definitive di competenza (per investimenti) assommanti ad € 9.821.130,88;
- 3) in termini di cassa (riscossioni), le entrate correnti accertate in conto competenza hanno presentato percentuali del 73,14% nel 2015, del 68,26% nel 2016, del 66,32% nel 2017. Anche in tale circostanza è necessario osservare che

L'alta percentuale di riscossione corrente, rilevata per l'esercizio finanziario 2015, è da imputare all'irregolare incasso, nel titolo III, dell'entrata percepita ai sensi del decreto legge 78. Perciò, se nel 2015 il titolo III ha avuto riscossioni per il 69,46%, molto più contenute sono state le percentuali registrate nel 2016 (42,10%) e nel 2017 (47,78%);

- 4) per la parte capitale gli accertamenti definitivi si sono, invece, concretizzati in risorse liquide per il 6,40% nel 2015, per il 27% circa nel 2016, mentre nulla è stato incassato nel 2017 avendo avuto previsioni definitive di competenza altissime, zero accertamenti e, quindi, zero riscossioni.

Da quanto precede emerge che la gestione in conto capitale ha evidenziato una sovrastima delle previsioni di competenza rispetto alle risorse accertate in via definitiva, svelando perciò inattendibilità dei programmi di investimenti. È superfluo specificare che, laddove tali elevate differenze riguardino il bilancio investimenti, il dato si legge come una scarsa propensione alla progettazione (e, quindi, di conseguenza al reperimento di fonti di finanziamento).

Anomalo scostamento tra previsione e accertamento è stato riscontrato nell'esercizio finanziario 2017 per l'entrata del Titolo IX (ex titolo VI) dei servizi conto terzi, laddove è stata registrata la percentuale di attendibilità pari solamente al 46% circa.

Osservazioni conclusive: nel rilevare la scarsa attendibilità delle previsioni di parte capitale, si chiede di comunicare i titoli che legittimano iscrizioni in bilancio di somme consistenti, che, dalle evidenze a disposizione della Sezione, l'Ente non accerta nella gestione, determinando minori entrate per importi rilevanti. Gli scostamenti previsionali evidenziano, pertanto, che la programmazione degli investimenti non avviene in presenza di atti certi (decreti di finanziamento o qualsiasi documento di attribuzione di somme) ovvero, secondo la corretta applicazione della competenza finanziaria potenziata. Si ritiene necessario, pertanto, che l'Ente determini con maggiore diligenza le proprie previsioni di entrata di parte capitale, al fine di una pianificazione di bilancio, accurata e veritiera.

È emerso poi, un forte *gap* tra gli importi stanziati e quelli accertati del titolo IX, nell'annualità 2017, che non realizza il principio di attendibilità del bilancio. Anche tale circostanza fa ritenere che la programmazione non sia avvenuta nel rispetto dei postulati della veridicità e attendibilità. Pertanto, è necessario che, per il futuro, venga prestata maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non

svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi.

SPESA IN CONTO CAPITALE:

SPESA IN CONTO CAPITALE - GESTIONE DI COMPETENZA										
Esercizio	Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% variazione/scostamento degli impegni rispetto alle previsioni	pagamenti	% pagamenti	pagamenti conto residui	economie di bilancio		
								economia di bilancio totale di cui	per FPV	per economia di competenza
2015	II	1.514.888,22	800.999,13	-47,12	100.349,43	12,53	997.278,06	-713.889,09	-	-713.889,09
2016	II	1.121.673,76	-	-100,00	-	-	412.156,51	-1.121.673,76	-	-1.121.673,76
2017	II	9.816.130,88	-	-100,00	-	-	217.413,11	-9.816.130,88	-	-9.816.130,88

Anche la gestione della spesa di competenza, di parte investimenti, non ha avuto una grande attendibilità con riguardo agli impegni rispetto agli stanziamenti definitivi. Il riferimento è, in particolare, per gli esercizi 2016/2017, laddove gli importi previsti (cfr. prospetto che precede) non si sono realizzati in termini di impegni. Scarsa, anche, la percentuale di pagamento nell'unico esercizio in cui ne sono stati effettuati, ovvero il 2015: le obbligazioni sono state assolte nella misura del 12,53%. Consistenti, ovviamente, in tutto il periodo esaminato, gli importi iscritti come economie di bilancio.

SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE: DFB, passività potenziali e debiti v/s Regione Calabria

Con la più volte citata nota istruttoria, la Sezione chiedeva all'Ente di riferire in ordine alla propria posizione debitoria verso la Regione Calabria, nonché sui debiti fuori bilancio e sulle passività potenziali. Nulla è stato riferito dal Responsabile finanziario (che ha fornito i dati) circa i debiti fuori bilancio: solo dai pareri dell'Organo di revisione, sul consuntivo 2016 e 2017, è emerso che il Comune di Cerzeto non ha riconosciuto debiti in tali esercizi. Quanto, invece, all'esercizio finanziario 2015, risulta dal portale di Finanza locale che l'Ente ha sfiorato il parametro di deficitarietà n° 8 riferito alla "Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari": il Comune di Cerzeto ha sfiorato tale soglia nel 2013, 2014, 2015, avendo riconosciuto debiti in tutti e 3 gli esercizi. E tuttavia, nel 2015 nessun importo è stato riportato come debito fuori bilancio nel quadro 10 del medesimo portale.

Di tale riconoscimento⁷ meglio è stato riferito nella delibera n. 80/2019 della Sezione (sesta criticità), in relazione all'assenza, nella composizione del risultato finanziario 2015, del fondo per cause legali, rischi e passività potenziali, o altri accantonamenti prudenziali. Ad ogni modo, è prassi dell'Ente non prevedere fondi prudenziali per rischio di soccombenze o altro (ovvero prevederne in misura non congrua). Difatti: nel 2017 il Tribunale di CS (sezione seconda civile) con sua sentenza del 28 giugno 2017 n. 1313/2017 si è pronunciato sulla causa 20145/2011 RGAC promossa dagli eredi Andreotti Loria contro Comune di CS e ATERP CS. L'importo, pari ad € 106.135,00, è stato riconosciuto come DFB con delibera consiliare n. 8/2020 (in cui anche l'importo di € 22.819,82, per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa, è stato riconosciuto). Sebbene l'Ente fosse a conoscenza della causa -dato che risaliva all'anno 2011- non ha mai considerato il rischio di soccombenza derivante dalla controversia, e non ha mai costituito accantonamenti nella composizione dell'avanzo: solo nell'esercizio finanziario 2017 risulta accantonato ("altri accantonamenti") il modesto importo di € 24.048,00 (cfr. delibera cc. n. 17/2018).

Per ciò che concerne il punto 9 della richiesta istruttoria, il Responsabile finanziario ha dichiarato che l'Ente ha nei confronti della Regione Calabria debiti, per conferimento RSU, per € 36.903,22 per i quali è stata proposta una transazione (che viene dichiarata allegata, ma non si allega).

Relativamente alla fornitura di acqua potabile, secondo quanto riferito, in data 13.02.2020 l'Ente ha ricevuto una notifica di decreto di riscossione crediti maturati dalla Regione, per il periodo 1981-2004, di importo pari ad € 354.456,80, per il quale intende fare opposizione. Dagli atti in possesso della Sezione, nondimeno, risulta che il Comune di Cerzeto per il debito idrico avrebbe già aderito a un piano di rateizzazione (data adesione piano 31.03.2016).

Intanto, sin da subito si specifica che il Comune non ha risposto alla richiesta istruttoria della Sezione n. 245 del 16 gennaio 2020, concernente i debiti esistenti al 31.12.2019 nei confronti della Regione Calabria, sia con riguardo al debito idrico, sia con riguardo al debito per conferimento rifiuti.

⁷ Peraltro, è emerso dal parere 2015 del Revisore unico che "l'Ente con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 4 dicembre 2015 ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 56.125,29 senza però prevederne lo stanziamento nel bilancio 2015 necessario per la copertura finanziaria, verosimilmente, per tale esercizio non era stata accantonata alcuna somma al fondo spese e rischi futuri".

E poi, al fine di effettuare una perimetrazione certa del debito verso la Regione è necessario che l'Ente comunichi se:

- il debito per idrico pregresso, o parte di esso, è incluso nei residui passivi dell'Ente;
- se per lo stesso ha costituito adeguati fondi per passività potenziali;
- se nel debito per conferimento RSU, siccome dichiarato dal Responsabile finanziario, è incluso anche il debito per conguaglio tariffario 2016-2017 pari, al 31.1.2020, ad € 13.241,44;

Quanto alla richiesta istruttoria circa la corretta ricognizione dei debiti potenziali e dei contenziosi in essere dell'Ente (punto 13 della nota prot. n. 2530/2019), nulla è stato comunicato.

Osservazioni conclusive: in via preliminare, l'Ente dovrà riscontrare la nota della Sezione n. 245/2020. Dovrà relazionare in ordine ai reali pagamenti già effettuati verso la Regione, e precisare se la copertura finanziaria dei debiti sopradescritti, anche se oggetto di rateizzazione, è assicurata dai residui passivi iscritti in bilancio. Ciò, al fine precipuo di scongiurare circostanze per cui insorgano spese non effettivamente coperte dalle connesse entrate, oppure che quest'ultime vadano a finanziare spese diverse.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'esercizio finanziario è pari a gg. 38,38, quello dell'esercizio 2016 è pari a gg. 266,41; quello concernente il 2017, infine, è risultato pari a gg. 158,30.

Osservazioni conclusive: si riscontra la violazione della normativa di settore per il biennio 2016/2017. In via ulteriore, si rammenta che il mancato rispetto dei termini di pagamento può condurre ad aggravii di spesa per interessi, spese legali, ecc. Il rispetto delle scadenze dei pagamenti, poi, rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali.

Peraltra, per espressa dichiarazione del Revisore (nel parere sul consuntivo 2017, pag. 24), per il 2017 non sono state adottate misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture e

appalti. Tale circostanza, ma anche lo sfioramento dei sopra esposti indicatori, rileva in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, del TUEL⁸.

P.Q.M.

la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità, rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis TUEL:

- 1) reiterata approvazione tardiva, da parte del Consiglio comunale, del rendiconto della gestione 2015, 2016, 2017 e 2019;
- 2) riaccertamento straordinario dei residui connotato da criticità ed irregolarità ampiamente esposte nella delibera n. 80/2019, e che in questa sede si rammentano:
 - duplice riaccertamento straordinario dei residui;
 - assenza della delibera consiliare di approvazione modalità ripiano disavanzo al 1/1/2015;
 - errata determinazione del FCDE al 1/1/2015 e sottostima dello stesso;
 - assenza di fondi rischi e passività potenziali. Assenza fondo indennità fine mandato del Sindaco;
 - erroneo riaccertamento di alcune partite residuali.
- 3) sul fondo cassa: tensioni, nella gestione della cassa e della liquidità, rappresentate dal ricorso ad anticipazione del tesoriere in misura consistente, dall'utilizzo di fondi vincolati, (parzialmente non ricostituiti); dal ricorso a linee aggiuntive di liquidità, dal gravame di pignoramenti. Presenza, inoltre, di disparate criticità ed irregolarità, ampiamente esposte in parte motiva;
- 4) mancato rispetto del patto di stabilità 2015;
- 5) scarsa capacità di riscossione dei residui, sia per il titolo I, sia per il titolo III. Basse le percentuali di realizzazione delle entrate TARI e servizio idrico, nell'esercizio 2015 (per gli altri anni non si dispone di dati certi). Insufficiente e non adeguata realizzazione in competenza delle risorse del titolo II e del titolo III;

⁸ Che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

- trasmessa via PEC a cura della Segreteria:
 - al Presidente del Consiglio comunale di Cerzeto (CS) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
 - al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Cerzeto (CS);
- pubblicata dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 novembre 2020.



Il Relatore

Francesco Antonio Musolino

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
20.11.2020 10:54:04
UTC

Depositata in segreteria il 20 NOV 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 43 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, _____

20 NOV 2020

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo